SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 237-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PIERALLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975

Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 1977

LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — L'accordo, firmato a Roma il 23 giugno 1975 è stato ratificato dal Consiglio di Stato della Repubblica popolare di Bulgaria il 14 giugno 1976 ed è conforme agli accordi internazionali e ai trattati con altri singoli Stati, stipulati in precedenza in Italia.

Appare opportuno sollecitare la rapida applicazione dei due punti dell'accordo, indicati come particolarmente significativi nella relazione del Governo che accompagna il disegno di legge, e cioè gli articoli 15 (per la stipula di un accordo ad hoc volto ad eliminare la doppia imposizione fiscale sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima mercantile) e 17 (per la riunione di delegazioni degli Stati contraenti allo scopo di esaminare tutte le questioni di reciproco interesse connesse all'Accordo e concordare le possibili soluzioni).

Particolarmente, l'articolo 17 del trattato consente di lavorare per trasformare in prospettiva l'attuale accordo di trattamento secondo i principi di parità in un vero e proprio accordo di traffico tra i due Stati, volto a garantire le rispettive marinenie nazionali.

Appare infatti sempre più chiaro che gli accordi di traffico (ispirati ai principi espressi nel « Codice di Condotta delle Conferenze marittime » approvato dalla Conferenza Mondiale, svoltasi a Ginevra il 7 aprile 1974 per iniziativa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed in paticolare riguardanti: il privilegio alle navi battenti bandiere

nazionali rispetto a quelle « ombra »; il congelamento nel tempo delle rate di nolo e la possibilità di ripartire l'80 per cento del traffico alle marinerie degli Stati di provenienza e di arrivo delle merci) consentono di tutelare meglio legittimi interessi nazionali.

Questa esigenza è confermata, nel caso specifico, dalle prospettive di sviluppo dell'interscambio tra Italia e Bulgania, già in parte previste negli accordi di cooperazione firmati dai due paesi, e, come è stato auspicato in diverse occasioni dai responsabili governativi dell'altro Stato contraente e come consisponde agli interessi generali dell'Italia, particolarmente in questo periodo di grave crisi che il nostro Paese attraversa.

Il relatore propone in conclusione un voto favorevole del Senato della Repubblica al disegno di legge n. 237 poichè il trattato di navigazione tra l'Italia e la Repubblica popolare di Bulgaria, pur ristretto attualmente in limiti tutto sommato modesti, è suscettibile di ulteriori positivi sviluppi e si iscrive nel rinnovato interesse dell'Italia all'estensione dei suoi rapporti con i paesi socialisti della regione balcanica e nel quadro dello sviluppo della cooperazione in tutti i campi tra gli stati dell'Est e dell'Ovest, tra paesi a diverso regime sociale, così come indicato dagli accordi firmati dai capi di Stato e di governo a conclusione della Conferenza di Helsinki per la pace e la sicurezza in Europa.

PIERALLI, relatore

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.